

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2014, il giorno 30 del mese di settembre, in Perugia presso la sede della Confagricoltura Umbria,

tra

- Confagricoltura Umbria - Unione Regionale Agricoltori
- Confederazione Italiana Agricoltori Umbria

e

- F.L.A.I.-C.G.I.L Umbria
- F.A.I.-C.I.S.L. Umbria
- U.I.LA.-U.I.L. Umbria



In attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 25 maggio 2010, e dall'art. 8 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di Perugia, stipulato il 19 novembre 2012, e dall'art.8 del Contratto Provinciale di Lavoro operai agricoli e florovivaisti di Terni, del 19 novembre 2012, si è convenuto di costituire l'Ente Regionale Bilaterale Agricolo dell'Umbria, denominato E.R.B.A. dell'Umbria.

Lo statuto del nuovo ente E.R.B.A. dell'Umbria, che viene allegato al presente verbale, è composto da 13 articoli per complessive 9 pagine. Le parti danno mandato alla Confagricoltura Umbria di acquisire i nominativi dei membri del Comitato di gestione e di convocare la seduta di insediamento del Comitato stesso, fornendo poi assistenza al presidente del Comitato per registrare e rendere pubblico il testo dello statuto del nuovo ente.

p. la Confagricoltura Umbria - Unione Regionale Agricoltori

Handwritten signatures of representatives from Confagricoltura Umbria, including a signature that appears to be 'Mario Lambertini'.

p. la F.L.A.I.-C.G.I.L

Handwritten signatures of representatives from F.L.A.I.-C.G.I.L.

p. la Confederazione Italiana Agricoltori Umbria

Handwritten signature of representative from Confederazione Italiana Agricoltori Umbria.

p. la F.A.I.-C.I.S.L.

Handwritten signature of representative from F.A.I.-C.I.S.L.



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia
Registrato al N. 7477 Mod. 3°
in data 12.4. NOV. 2014
Firma per delega del Direttore Provinciale Mario Lambertini
l'Addetto al Servizio
Mario Lambertini

p. la U.I.LA.-U.I.L.

Handwritten signature of representative from U.I.LA.-U.I.L.

Agenzia Entrate

Dirazione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. **FLTK** 3

in data **24 NOV 2014**

Il Lego del Direttore Provinciale (Mario Landolfi)

Il Addatto al **Ente Regionale**

GEOCOPELLI



Statuto dell'

Ente Regionale Bilaterale Agricolo dell'Umbria
(E.R.B.A. dell'Umbria)

Art. 1 - Costituzione e denominazione

In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 25 maggio 2010, e dell'art. 8 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di Perugia, stipulato il 19 novembre 2012, e dell'art.8 del Contratto Provinciale di Lavoro operai agricoli e florovivaisti di Terni, del 19 novembre 2012, tenuto conto della legge n.30/2003 e del d.lgs. 276/2003, è costituito, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole, **CONFAGRICOLTURA UMBRIA - UNIONE REGIONALE AGRICOLTORI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Umbria, F.L.A.I.-C.G.I.L Umbria, F.A.I.-C.I.S.L. Umbria e U.I.LA.-U.I.L. Umbria, l'Ente Regionale Bilaterale Agricolo dell'Umbria, denominato E.R.B.A. dell'Umbria.**

Art. 2 - Sede e durata

L'Ente ha sede in Perugia, via San Bartolomeo n°79, ed opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del codice civile.

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

Art. 3 - Finalità e scopi

L'Ente ha prioritariamente i seguenti scopi:

1. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo delle province di Perugia e Terni, anche con riferimento alle pari opportunità;
2. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della regione Umbria;
3. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella regione

Umbria, e programmare attività formative in tema di salute e sicurezza sul lavoro;

4. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
5. esercitare altre funzioni che le parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Datoriali e Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali. Inoltre, l'Ente può perseguire le sue finalità anche in convenzione con le casse extra legem provinciali di Perugia e Terni, con le Organizzazioni Datoriali e Sindacali costituenti l'Ente stesso, con strutture di loro emanazione o delle proprie confederazioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotarsi di strutture operative.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) eventuali contributi previsti dai contratti provinciali di lavoro;
- b) contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;
- c) ogni altra eventuale entrata.

Inoltre l'Ente, per le attività svolte in convenzione con i soggetti indicati nell'art.3, comma 2, può ricevere erogazioni per le suddette attività.

Art. 5 – Modifiche della contribuzione

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4 risulti insufficiente per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 3, le Organizzazioni costitutive promuoveranno appositi approfondimenti per valutare una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti.

Art. 6 - Esercizio sociale

L'esercizio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il conto consuntivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni costitutive.

Art. 7 - Responsabilità

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura delle province di Perugia e di Terni promuovono l'attività dell'Ente nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi delle categorie di appartenenza.

Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Ente:

- a) il Comitato di Gestione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) l'Assemblea delle organizzazioni costitutive



Art. 9 - Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione dell'Ente spettano ad un Comitato di Gestione, composto da 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in rappresentanza dei datori di lavoro e 6 (sei) in rappresentanza dei lavoratori, di cui 4 (quattro) designati da Confagricoltura Umbria – unione regionale agricoltori, ed almeno 1 (uno) dalla Confederazione Italiana Agricoltori Umbria, 2 (due) dalla F.L.A.I.-C.G.I.L. Umbria, 2 (due) dalla F.A.I.-C.I.S.L. Umbria e 2 (due) dalla U.I.L.A.-U.I.L..

Essi durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti il Comitato di Gestione vengono corrisposti rimborsi spese per coloro che risiedono fuori dal comune in cui ha sede legale l'Ente.

Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina il Presidente ed il Vice-Presidente tra i membri del Comitato ed in particolare scegliendo il Presidente tra i membri designati dall'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, ed il vicepresidente tra i membri designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, adottando in questo caso un criterio di rotazione della carica.

Le Organizzazioni sopra menzionate potranno validamente sostituire in qualunque momento e per qualsiasi motivo, anche temporaneamente, i rispettivi rappresentanti, dandone tempestiva comunicazione al Comitato.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, l'Organizzazione che lo aveva designato indica un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Venendo meno contemporaneamente oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero.

Il Comitato di gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.



In particolare, il Comitato di gestione delibera in merito:

- a) alle linee programmatiche della attività istituzionale e della gestione dell'Ente;
- b) all'elezione del Presidente e del Vice-Presidente;
- c) allo stanziamento del budget economico da destinare al raggiungimento degli scopi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3, che rivestono carattere di assoluta priorità, tenendo conto delle risorse disponibili;
- d) all'approvazione del rendiconto consuntivo e del preventivo;
- e) all'utilizzo di eventuali disponibilità per la diffusione ed informazione delle attività dell'Ente e/o per l'implementazione di attività in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente.

Spetta altresì al Comitato di gestione di approvare:

- g) qualsiasi modifica al presente Statuto;
- h) lo scioglimento della Cassa o dell'Ente.

Qualsiasi operazione di spesa deve essere preventivamente autorizzata con delibera del Comitato.

Tutte le operazioni bancarie, preventivamente deliberate dal Comitato, avverranno a firma congiunta del Presidente e del Vice-Presidente.

Il Comitato sarà dotato di un Ufficio di Segreteria, con l'incarico di redigere i verbali, garantire il funzionamento dell'Ente, attuare le decisioni del comitato, sottoporre mensilmente ai Revisori dei Conti le scritturazioni, assicurare il buon funzionamento dell'ufficio e compilare, con il Presidente, il Bilancio consuntivo che, accompagnato dalla Relazione dei Revisori, verrà sottoposto all'approvazione del Comitato. Detto Ufficio avrà sede presso la Confagricoltura Umbria - unione regionale agricoltori, che ne curerà il buon funzionamento, e per il quale riceverà un rimborso spese dall'Ente stesso, secondo delibera del Comitato.

Art. 10 - Deliberazioni

Il Comitato di gestione si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno tre giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti.

Per le sole deliberazioni avente ad oggetto l'erogazione delle somme relative alle attività svolte, e quindi già oggetto di delibere a maggioranza qualificata per l'avvio delle attività stesse, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, eletto dal Comitato di gestione secondo quanto disposto all'art.9, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente e, previa delibera del Comitato di gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
- b) convoca e presiede il Comitato di gestione;
- c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di gestione.

Art. 12 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 1 (uno) supplente, di cui uno con funzioni di Presidente designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro tra quelle che non detengono la presidenza del Comitato di gestione; gli altri due membri sono designati dalle organizzazioni sindacali che non esprimono la vice-presidenza del Comitato di gestione. Qualora una delle parti firmatarie il presente statuto faccia una richiesta motivata, il Comitato valuta e delibera sull'opportunità di designare quale presidente del Collegio dei Sindaci un soggetto iscritto all'albo dei revisori dei conti, fissandone il relativo compenso, che si insedierà nella carica secondo modalità e tempi definiti nella suddetta delibera e, in ogni caso, non oltre il primo rinnovo delle cariche. Anche in questo caso spetta la designazione alle organizzazioni indicate nel presente articolo.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di gestione.


Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni.

I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

Al Presidente del Collegio Sindacale spetta una indennità di Presidenza dell'organo.



Agli altri componenti il Collegio Sindacale vengono corrisposti un'indennità di carica e rimborsi spese per coloro che risiedono fuori dal comune in cui ha sede legale l'Ente.

Art. 13 – Assemblea delle Organizzazioni costitutive e Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Ente

L'Assemblea delle organizzazioni costitutive è formata dai rappresentanti legali delle Organizzazioni regionali costitutive dell'Ente.

Spetta all'assemblea deliberare in merito alle modifiche statutarie ed in merito allo scioglimento dell'Ente.

La convocazione dell'assemblea avviene per iscritto ad opera del Presidente del Comitato ovvero, in alternativa, ad opera del rappresentante legale dell'Organizzazione che l'ha nominato in seno al Comitato stesso. La convocazione deve essere trasmessa per iscritto entro 9 giorni della data fissata per la prima convocazione. Deve contenere luogo, giorno ed ora previsti sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché ordine del giorno. Può essere recapitata anche con e-mail con avviso di recapito. L'assemblea è valida se presenti almeno la metà più uno delle Organizzazioni e almeno i 3/4 del loro peso misurato sul numero di membri del Comitato di gestione espressi da ciascuna Organizzazione. Analogamente le delibere assunte saranno valide se prese con la stessa maggioranza.

Lo scioglimento del presente Ente può essere disposto solo previo accordo di tutte le Organizzazioni che ne hanno promosso la costituzione.

In caso di scioglimento dell'Ente, il Comitato di gestione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli della regione dell'Umbria.


Letto, approvato e sottoscritto, Perugia, 30 settembre 2014




p. la Confagricoltura Umbria - Unione Regionale Agricoltori



p. la F.L.A.I.-C.G.I.L.



p. la Confederazione Italiana Agricoltori Umbria



p. la F.A.I.-C.I.S.L.



p. la U.I.L.A.-U.I.L.

